

Legge regionale 31 maggio 1993, n. 14.

Approvazione degli atti di variazione e riadozione del bilancio di previsione per l'anno 1993 e triennale 1993/95, degli enti dipendenti dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9. Conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 è approvata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste (ARF) n. 154 del 30 ottobre 1992, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 1993 e triennale 1993-1995.

2. Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995», sono approvate le deliberazioni di variazione e di riadozione del bilancio di previsione per l'anno 1993 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione, annesse alla presente legge:

- Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene (VI)
(deliberazione n. 19 del 2 marzo 1993);
- Istituto regionale per le ville venete (IRVV)
(deliberazione n. 8 dell'8 marzo 1993);
- Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Verona
(deliberazione n. 6 del 15 marzo 1993);
- Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Venezia
(deliberazione n. 22/6 del 19 marzo 1993);
- Azienda regionale delle foreste (ARF)
(deliberazione n. 8 del 24 marzo 1993)
- Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Padova
(deliberazione n. 16 del 9 marzo 1993).

Art. 2

1. È altresì approvata la deliberazione n. 5 del 29 marzo 1993 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV).

2. Conseguentemente sono approvate, al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993, le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

Variazione in aumento:	Competenza	Cassa
- Cap. 8370 «Recupero dall'ESAV di somme non utilizzate su finanziamenti concessi dalla Regione per attività di ricerca e sperimentazione»	<u>2.750.000.000</u>	<u>2.750.000.000</u>
Variazione netta dell'entrata	2.750.000.000	2.750.000.000

Stato di previsione della spesa

Variazione in aumento:	Competenza	Cassa
- Cap. 123022 «Spese per il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto»	3.750.000.000	3.750.000.000
Variazione in diminuzione:		
- Cap. 11504 «Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'art. 50, commi 1 e 2, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88»	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>
Variazione netta della spesa	2.750.000.000	2.750.000.000

Art. 3

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività, per l'anno 1993, delle Aziende di promozione turistica, sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:	Competenza	Cassa
- Cap. 31054 «Fondo di programmazione turistica di cui all'art. 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e legge regionale 8 novembre 1988, n. 52»	6.000.000.000	6.000.000.000
Variazione in diminuzione:		
- Cap. 80210 «Fondo globale spese correnti», - partita n. 2 «Interventi regionali per l'organizzazione turistica»	<u>6.000.000.000</u>	<u>6.000.000.000</u>

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall'1 gennaio 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 maggio 1993

Pupillo

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale. Dell'uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 14

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 aprile 1993, n. 11/ ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 286 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 aprile 1993, n. 4023;
- Il Commissario del Governo, con nota 21 maggio 1993, n. 4274/22707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito.